# REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/85 DELLA COMMISSIONE

**del 15 novembre 1985**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/85, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1985/1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le definizioni dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati che figurano ai punti 5 e 5 bis dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 impongono, per questi prodotti, la determinazione dell'indice di rifrazione secondo il metodo previsto dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (4); che la conoscenza di tale indice consente di valutare con precisione ed in maniera semplice il tenore di zucchero e quindi il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti in questione; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 2273/85 della Commissione (5), precisando che il titolo alcolometrico volumico potenziale dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati, la cui conoscenza è necessaria per il calcolo degli aiuti, è determinato sulla base dell'indice di rifrazione; che in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie relative alla tabella di corrispondenza tra l'indice di rifrazione ed il titolo alcolometrico potenziale, le tabelle da utilizzare sono quelle elaborate dagli stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2273/85 sono aggiunti i commi seguenti:

« Il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti di cui al primo comma è determinato sulla base dell'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77.

Gli stati membri interessati trasmettono alla Commissione le tabelle di corrispondenza tra l'indicazione numerica di cui al secondo comma ed il titolo alcolometrico volumico potenziale dei prodotti ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(5) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 8.